SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021 – 2027

Obiettivo specifico Os1.i): Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione: 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI

FAQ al 15/01/2026

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1 – Scadenze per la presentazione della domanda

D. Quali sono le date di scadenza per la presentazione delle domande?

R. Dalle ore 9:00 del 04/12/2025 è possibile pre-compilare online la domanda su SIPES, allegare la documentazione richiesta, firmare digitalmente il file generato e ricaricarlo nel sistema. Dopo la convalida, il proponente riceve via PEC un codice da conservare.

Dalle ore 12:00 del 20/01/2026 il proponente deve inserire tale codice nella pagina dedicata: solo in quel momento la domanda risulta presentata. Ai fini dell'ammissibilità fa fede data e ora di invio telematico del codice di convalida. Le domande possono essere trasmesse esclusivamente nei termini previsti e non oltre il 31/03/2026. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31/03/2026.

2 – Data di invio

D. Come e su quale elemento si considera la data di invio della domanda?

R. Ai fini dell'ammissibilità e dell'ordine cronologico di ricezione della domanda si considera la data e l'ora di invio telematico del codice di convalida della domanda pre-registrata tramite il sistema informativo SIPES. Le domande sono trasmesse esclusivamente secondo le finestre temporali indicate dal comma 2 dell'art. 9 e non oltre il termine finale del 31/03/2026.

3 - Indicazione ULA nella compilazione della relazione descrittiva del progetto "allegato B"

D. Non potendo indicare preventivamente il numero preciso di ULA riferite agli anni a venire (…), si potrebbe ovviare procedendo con la semplice indicazione del numero dei dipendenti senza dover ricorrere alla quantificazione delle ULA?

R. No, l'indicazione del numero di nuovi addetti legati allo svolgimento del progetto di R&S, deve essere espressa in ULA o frazioni di ULA (In pratica: 1 ULA = 1 lavoratore a tempo pieno per 12 mesi. Un lavoratore part-time o assunto solo per una parte dell'anno contribuisce in proporzione (es.: 0,5 ULA; 0,25 ULA, ecc.), nel caso si trattasse di nuove assunzioni (full time o part-time) a cui eventualmente si intende procedere per la realizzazione delle attività del progetto.

4 – Modalità di presentazione della domanda

D. L'Avviso pubblico "Aiuti ai Progetti di Ricerca e sviluppo delle MPM" indica al punto "*Presentazione della domanda*" il link al sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm per la compilazione e l'invio della domanda, mentre nelle Diposizioni attuative all'art. 9 – "Modalità e termini di presentazione della domanda" è indicato un link differente

https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml

Quale è il link corretto?

R. Il link corretto al sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna per la candidatura è il seguente: la candidatura è il seguente: https://sipes.regione.sardegna.it/sipes

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1 – Requisiti dell'impresa in merito alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.;

D. La revoca di una sovvenzione dovuta al mancato avvio o realizzazione dell'attività rientra tra le ipotesi previste dalla lettera f, dell'Art.3 e, conseguentemente, costituisce causa ostativa alla partecipazione dell'impresa al presente Bando?

R. La fattispecie rappresentata non rientra tra le ipotesi previste alla lettera f) dell'Art. 3 delle disposizioni attuative del Bando. Pertanto, non costituisce causa ostativa alla partecipazione dell'impresa, non configurando alcuna delle situazioni preclusive indicate dalla norma.

2 – Richiedenti con sede legale extra UE

D. Può un'impresa con sede legale extra UE partecipare al bando?

R. Si, infatti, come disposto all'articolo 3, comma 4 delle Disposizioni attuative i proponenti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.

3 – Requisiti degli organismi di ricerca

D. Gli organismi di ricerca che partecipano al bando, possono essere fondazioni di diritto privato?

R - Gli Organismi di Ricerca e diffusione della conoscenza (OdR) non devono essere necessariamente solo di diritto pubblico, ma possono essere entità di qualsiasi status giuridico, comprese quelle di diritto privato.

La definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (richiamata nell'appendice 1 "definizioni" delle disposizioni attuative) chiarisce che si intende un'entità (come università, istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento.

4 - Sede legale e operativa degli Organismi di Ricerca

D. Gli organismi di ricerca possono NON avere la sede nella Regione Sardegna, mantenendo l'impegno di aprirvi una unità locale per lo svolgimento delle attività di progetto?

R - Sì, la documentazione del bando prevede esplicitamente questa possibilità per l'Organismo di Ricerca (OdR) che, in ATI con un'impresa, intende realizzare il progetto attraverso un'effettiva collaborazione.

La previsione è che l'OdR debba avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, dove il progetto sarà svolto.

5 - Organismi di Ricerca e svolgimento di attività economiche e non economiche

D. Gli organismi di ricerca che svolgono sia attività economiche che non economiche distinguibili a livello contabile ma dove, tuttavia, il peso delle attività economiche supera il 20% della capacità annua complessiva, possono partecipare al bando?

R. Si, gli organismi di ricerca che attuano una separazione contabile netta, nonostante l'attività economica superi la soglia del 20% della capacità annua, possono partecipare al bando.

6 - Apertura della sede operativa in Sardegna – modalità di impegno

D. In assenza di un allegato specifico, come deve essere formalizzato l'impegno al trasferimento o all'apertura della sede nel territorio regionale sardo: è possibile utilizzare un format predisposto autonomamente oppure ricorrere a un'autodichiarazione o a una dichiarazione sostitutiva?

R. L'apertura della propria sede nel territorio regionale sardo dovrà essere comprovata da idonea documentazione prima dell'avvio del progetto. L'assunzione dell'impegno può essere effettuata sottoscrivendo un'autodichiarazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal rappresentante legale.

REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E SOSTENIBILITÀ INVESTIMENTO

1 - Allegato D: annualità di riferimento per i prospetti previsionali

D. A quali annualità devono riferirsi i prospetti di Conti economici e patrimoniali previsionali (Allegato D)?

R. Le annualità da indicare sono quelle di svolgimento del progetto:

Anno 1 = 2026

Anno 2 = 2027

Anno a regime = 2028

2 - Allegato L: dimostrazione della capacità economico-finanziaria e periodicità estratti conto (Punto 7, Opzione 2 della dichiarazione comprovante le disponibilità finanziaria)

D. Qual è l'arco temporale e la periodicità richiesti per gli estratti conto da allegare per dimostrare la giacenza media? Quanti estratti conto bisogna allegare?

R. Il bando non impone un arco rigidissimo, ma per prassi amministrativa si richiede che dagli estratti conto emerga una giacenza media stabile e rappresentativa. Pertanto, si raccomanda di allegare gli estratti conto riferiti agli ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda (a seconda della periodicità dell'istituto bancario può essere mensile o trimestrale). Se l'impresa vuole rafforzare la dimostrazione, può volontariamente allegare i documenti riferiti ad un periodo più esteso (es. 18-24 mesi). I saldi devono essere coerenti con quanto riportato nel bilancio d'esercizio.

3 - Allegato L: calcolo degli indici finanziari

D. Per il calcolo degli indici finanziari si deve considerare il fatturato o il totale della voce A "Valore della produzione"? Il valore della produzione che può includere voci non fatturabili (es. contributi per competenza) va comunque preso in considerazione?

R. Si, per il calcolo degli indici finanziari si deve considerare il totale della voce A "Valore della produzione" determinato con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile.

4 - Schemi di conti economici previsionali (Allegato D) – criteri di compilazione

D. Come devono essere compilati gli "Schemi di conti economici previsionali" di cui all'Allegato D: le proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali devono includere anche gli effetti, diretti o indiretti, derivanti dall'eventuale assegnazione del contributo (ad esempio eventuali aumenti di ordinativi), oppure devono riferirsi esclusivamente all'andamento complessivo dell'impresa sulla base delle attività ordinarie e delle iniziative già programmate, considerate al netto del contributo pubblico richiesto?

R. Le previsioni richieste sono finalizzate a rappresentare l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa con riferimento alla durata del progetto di ricerca e sviluppo e all'anno successivo di messa a regime. Tale impostazione è funzionale alla valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa e della sua capacità di far fronte agli impegni assunti.

L'inclusione di risultati economici riconducibili alla piena valorizzazione commerciale degli output di ricerca e sviluppo non risulterebbe probabilmente coerente con le finalità del bando, che è volto a sostenere attività di R&S il cui esito, per definizione, presenta elementi di incertezza e si colloca commercialmente su un orizzonte temporale successivo rispetto a quello di realizzazione del progetto. In ogni caso è corretto che le proiezioni si riferiscano all'andamento economico-finanziario complessivo dell'impresa, sulla base delle attività ordinarie e delle altre iniziative già programmate, integrando unicamente gli impatti economici certi e direttamente connessi allo svolgimento del progetto nel periodo considerato.

5 - Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie – soggetto dichiarante

D. La dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie deve essere resa esclusivamente dal soggetto proponente oppure può essere rilasciata anche da un soggetto terzo non socio (ad esempio un familiare o un amministratore), eventualmente utilizzando il modulo di cui all'Allegato L?

R. La dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie deve essere resa a cura e sotto la responsabilità del soggetto proponente e sottoscritta dal legale rappresentante. Pertanto, non può essere rilasciata direttamente da soggetti terzi non soci (quali, ad esempio, familiari, amministratori esterni o soggetto finanziatore).

LETTERA DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ATI O SCHEMA DI COSTITUZIONE DELL'ATI

1 - Allegato I: Schema di atto costitutivo dell'ATI

D. È possibile apportare modifiche allo Schema di atto costitutivo dell'ATI (Allegato I)?

R. No, lo Schema di atto costitutivo dell'ATI non può essere modificato. Tuttavia, è lasciata la facoltà ai componenti dell'aggregazione di siglare un regolamento interno nel quale vengono definite, ad esempio, le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali dell'ATI, specificando le modalità e i ruoli per lo svolgimento delle attività progettuali. Tale regolamento potrebbe anche, eventualmente, prevedere che la mandataria Capofila, prima del compimento di atti nei confronti di soggetti terzi diversi dall'ente concedente, li sottoponga all'intera aggregazione per preventiva autorizzazione.

SPESE AMMISSIBILI

1 – Rendicontazione del personale di sedi operative fuori dalla Sardegna

D. Nel caso di un'azienda con sede operativa sia Sardegna che in un'altra regione è possibile far lavorare sul progetto e quindi rendicontare personale non assunto nella sede sarda?

R. L'articolo 2.1 dell'Allegato M "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" dispone che tale "… *voce comprende le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel progetto con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui il progetto viene realizzato (rispetto del requisito di territorialità).*

L'effettiva operatività del personale rendicontato nell'unità locale di svolgimento del progetto sul territorio regionale dovrà essere dimostrata attraverso: la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV); PAT INAIL; dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del rappresentante legale o dal datore di lavoro. Inoltre, verranno effettuate verifiche in loco da parte di Sardegna Ricerche.

Ai sensi dei Regolamenti UE 2021/1060 e 2021/1058 e delle disposizioni del POR FESR Sardegna 2021-2027, sono considerate ammissibili esclusivamente le spese relative al personale che svolge le proprie attività presso la sede operativa indicata nel presente bando e situata nel territorio regionale. A tal fine, per 'sede operativa' si intende la struttura fisica in cui il personale presta effettivamente le proprie prestazioni lavorative per l'attuazione dell'operazione e dove si svolgono concretamente le attività aziendali. Eventuali spese per personale che non operi in tale sede non sono ammissibili.".

2 – Spese per servizi

D. Relativamente alla voce "Costi per servizi" di cui all'Art. 6 - Spese ammissibili del bando, nel quale è indicato che rientrano in tale categoria i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto, è riconducibile a tale voce di costo la spesa sostenuta per commissionare a terzi la costruzione di un prototipo di attrezzatura speciale finalizzata al progetto di R&S — un prototipo non esistente sul mercato, la cui realizzazione richiede competenze specifiche sia progettuali che esecutive?

R. La costruzione di prototipi da parte di terzi rientrerebbe nella voce “Costi per servizi” solo se qualificata come ricerca contrattuale o servizio tecnico-specialistico di R&S. Nel caso di acquisto di attrezzature speciali o prototipi sostanzialmente assimilabili a beni strumentali, la spesa deve essere imputata alla voce di costo “Strumentazione e attrezzature”, con le regole previste dall’Allegato G - Vademecum sull’ammissibilità rendicontazione spese.

In sintesi, la spesa per il prototipo commissionato a terzi può essere considerata ammissibile nella voce “Costi per servizi” se e nella misura in cui il contratto configuri ricerca contrattuale o servizi tecnico-scientifici e se ciò è adeguatamente documentato; diversamente, la corretta imputazione è nella voce di costo “Strumentazione e attrezzature”, o la spesa potrebbe non risultare ammissibile.

3 – Spese per servizi e prestazioni professionisti

D. Le prestazioni di collaboratori con partita IVA rientrano come consulenze quindi con il tetto del 30%?

R. Si, se i prestatori d’opera sono inquadrati come lavoratori autonomi con partita IVA e pertanto rientrano tra le consulenze.

La loro rendicontazione deve seguire quanto disposto all'articolo 2.3 dell'Allegato G - Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese. Il medesimo articolo riporta anche che "le spese per i servizi di consulenza e dei servizi di supporto all’innovazione sono ammissibili in misura non superiore al 30% dei costi diretti ammissibili di competenza di ciascun partner."

Si precisa, altresì, che, così come disposto all'articolo 2.1 dell'Allegato G, "Non sono ammissibili le spese per i contratti di collaborazione per soci e amministratori che svolgono attività nell’ambito del progetto. Mentre saranno ammissibili i costi per i contratti di lavoro dipendente di soci e amministratori. In applicazione del divieto di cointeressenza, i costi del personale non possono essere imputati come contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti terzi rispetto all’impresa beneficiaria tramite una prestazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di vincolo o collusione.

4 - Applicazione del limite del 40% ai costi per servizi

D. che modo deve essere applicato il limite massimo del 40% previsto dal bando per i costi dei servizi (costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto)?

R. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del Bando, il limite massimo del 40% per i costi dei servizi è riferito all’importo totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo nel suo complesso. Il rispetto di tale limite deve pertanto essere verificato a livello di progetto e non con riferimento ai costi sostenuti dal singolo soggetto partecipante, sia nel caso di impresa singola sia nel caso di progetto realizzato in forma di A.T.I. con Organismo di Ricerca.

5 - Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna – chiarimento Vademecum punto 2.3

D. Il punto 2.3 dell’Allegato M (Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese) richiama il “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna” della RAS: come deve essere correttamente interpretato tale riferimento ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni di terzi?

R. Il richiamo al “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna” contenuto nel punto 2.3 del Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese non è vincolante. Il bando vigente non prevede infatti il ricorso a tale Catalogo né l’applicazione dei relativi massimali di costo. La determinazione del corrispettivo delle prestazioni di terzi avviene sulla base di criteri di coerenza con le tariffe di mercato o degli albi professionali, in relazione alle attività svolte e alle professionalità coinvolte. Ai soli fini orientativi per la definizione dei contenuti dei servizi, è possibile fare riferimento al “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde”, approvato nel 2025, disponibile al seguente indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/175144168481866. Restano ferme le disposizioni in materia di giustificazione e rendicontazione delle spese.

6 - Compilazione dell’Allegato G “Piano di lavoro servizi e consulenze”

D. In caso di ricorso a servizi e consulenze per le attività di ricerca e sviluppo, come deve essere compilato l'Allegato G "Piano di lavoro servizi e consulenze" qualora, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora noti i nominativi dei soggetti che verranno coinvolti?

R. Il Piano di lavoro dei servizi e consulenze è parte integrante del progetto di ricerca e sviluppo ed è oggetto di valutazione tecnica ed economica. Pertanto, l'allegato deve essere compilato in modo completo e nominativo, indicando: la descrizione delle attività; i costi associati; le professionalità impiegate e i relativi curricula, che sono valutati sia per verificare le competenze che la congruità dei costi proposti. In assenza dei nominativi e dei CV, il piano risulta incompleto e non valutabile.

7 - Contratti di lavoro dei soci e amministratori – deroga al divieto di cointeressenza

D. In applicazione del divieto di cointeressenza di cui all'Allegato M (Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese), paragrafo 1.5, e alla deroga ivi prevista, nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia una S.r.l. e un socio partecipi al progetto di ricerca e sviluppo sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che ne disciplina e remunera l'apporto, il relativo costo può essere ammesso tra le spese di progetto? Inoltre, tale fattispecie è soggetta a ulteriori divieti o limitazioni rispetto alla deroga espressamente prevista per i contratti di lavoro dipendente, anche alla luce delle altre previsioni del medesimo paragrafo 1.5?

R. Le prestazioni lavorative rese da soci e amministratori sono ammesse esclusivamente se regolate da contratti di lavoro subordinato (dipendente). Questa rappresenta l'unica deroga al "Divieto di cointeressenza" che normalmente impedirebbe all'impresa beneficiaria di sostenere spese nei confronti dei propri soci o amministratori.

8 - Ammissibilità della voce "altro personale ausiliario"

D. Il bando include tra le spese ammissibili per il personale, oltre a ricercatori e tecnici, anche la categoria di "altro personale ausiliario". Si chiede di chiarire come debba essere interpretata tale nozione ai fini dell'ammissibilità dei costi di personale, se l'ammissibilità sia determinata prevalentemente dalla natura delle attività effettivamente svolte nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo piuttosto che dalla qualifica formale del personale coinvolto e quali siano, eventualmente, le attività o le funzioni escluse da tale categoria.

R. In base alle disposizioni dell'Allegato M "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" e alle regole generali del bando presenti nelle fonti, di seguito i chiarimenti richiesti:

1. <u>Nozione di "altro personale ausiliario"</u>:
 Sebbene la dicitura letterale "altro personale ausiliario" non compaia esplicitamente nei paragrafi citati delle fonti, il Vademecum identifica le categorie ammissibili come responsabile del progetto, ricercatori e tecnici/operai.
 In questo contesto, la nozione di personale ausiliario deve essere interpretata come riferita ai tecnici e agli operai che forniscono supporto operativo e pratico alla realizzazione delle attività di ricerca. Per essere ammissibili, tali figure devono:
 - Essere in organico presso il beneficiario con contratto di lavoro dipendente (tempo determinato/indeterminato) o parasubordinato (collaborazioni, borse di ricerca).
 - Operare presso la sede operativa situata nel territorio regionale.

2. <u>Attività svolte vs qualifica formale:</u>
 L'ammissibilità è determinata da una combinazione di entrambi i fattori, ma con una prevalenza dell'inerenza delle attività effettivamente svolte.
 - Prevalenza delle attività: Una spesa è ammissibile solo se è inerente, ovvero se si riferisce specificamente allo svolgimento dell'intervento e concorre al raggiungimento degli obiettivi del progetto. L'azienda deve infatti predisporre un ordine di servizio o lettera di incarico che specifichi il ruolo della risorsa, in quali WP (Work Package) è impiegata e se svolge attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
 - Profilo professionale: Sebbene l'attività sia centrale, il beneficiario deve comunque fornire un'identità, la qualifica e la funzione della risorsa. La qualifica deve essere coerente con il ruolo tecnico-scientifico assegnato nel progetto per giustificare l'inerenza della spesa.

3. <u>Attività o funzioni escluse:</u>

Le fonti indicano chiaramente diverse categorie e funzioni che non possono essere rendicontate come spese del personale:

- Funzioni Amministrative e Contabili: sono espressamente escluse le spese per personale con mansioni amministrative o contabili, i cui costi sono considerati già coperti forfettariamente dalle "spese generali".
- Apprendisti: non è ammissibile il personale inquadrato con contratto di apprendistato.
- Personale esterno non contrattualizzato direttamente: è escluso il personale somministrato (agenzie interinali) o che opera in regime di comando o distacco da altri soggetti.
- Soci/Amministratori con contratti di collaborazione: Non sono ammissibili i contratti parasubordinati per chi detiene cariche sociali; per loro è ammesso solo il lavoro subordinato.
- Formazione: i costi relativi alla formazione del personale non sono ammissibili.
- Consulenze mascherate: i costi del personale non possono essere imputati come contratti di consulenza, poiché queste ultime devono essere affidate a soggetti terzi alle normali condizioni di mercato.

9 - Ammissibilità delle modalità di ammortamento delle attrezzature

D. Si chiede un chiarimento in merito all'ammortamento delle attrezzature. In particolare, si domanda se, ai fini della rendicontazione del progetto, siano ammissibili l'ammortamento accelerato (o decrescente/degressivo) nonché l'applicazione del Superammortamento e dell'Iperammortamento delle attrezzature, purché tali modalità riflettano le prassi contabili adottate dall'azienda.

R. In merito alla possibilità di utilizzare modalità di ammortamento diverse da quelle ordinarie per la rendicontazione delle attrezzature, si precisa che non è ammesso l'ammortamento accelerato o anticipato, nemmeno se riflette le prassi contabili utilizzate dall'azienda.

In dettaglio i vincoli previsti dal bando:

- Divieto esplicito: ai fini della rendicontazione dei costi, è espressamente vietato applicare procedure di ammortamento accelerate o anticipate sui beni materiali e immateriali acquisiti per l'esecuzione del progetto.
- Normativa di riferimento: l'ammortamento deve essere effettuato esclusivamente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, seguendo in particolare i criteri e i limiti di deducibilità fiscale stabiliti dall'art. 102 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
- Principio di competenza: il calcolo deve basarsi sul principio di competenza economica previsto dall'art. 109 del TUIR e su principi contabili generalmente accettati.

10 - Rendicontabilità del personale in smart working e delle collaborazioni esterne ai fini del requisito di territorialità

D. Nelle disposizioni attuative è previsto che siano ammissibili le spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario con sede di lavoro sul territorio regionale, operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto.

Alla luce di tale previsione, si chiede di chiarire se possano essere rendicontati i costi relativi a personale che, pur essendo formalmente assegnato alla sede operativa regionale, svolge in tutto o in parte la propria attività lavorativa in modalità di smart working da località esterne al territorio regionale.

Si chiede inoltre se, in tale contesto, siano ammissibili anche i costi riferiti a figure non dipendenti (quali professionisti o collaboratori), nonché quelli relativi a collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) dedicate al progetto, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa da una sede esterna alla Regione.

R. Trattandosi di un progetto finanziato con risorse comunitarie, il requisito della territorialità dell'operazione assume carattere essenziale e deve essere valutato non solo con riferimento al luogo fisico di svolgimento della prestazione lavorativa, ma soprattutto in relazione alle ricadute economiche, occupazionali e organizzative sul territorio regionale.

In tale contesto, si ritiene ammissibile la rendicontazione del personale impiegato nel progetto anche in modalità di smart working, a condizione che siano cumulativamente rispettati tutti i presupposti già previsti da vademecum per la rendicontazione del personale e nello specifico:

- la società abbia almeno la sede operativa nel territorio regionale;
- il personale rendicontato afferisca funzionalmente alla sede sarda e operi in quella sede;

- il personale risulti iscritto a INPS e INAIL in Sardegna;
- tali condizioni siano mantenute per l'intera durata del progetto.

Resta fermo che, in coerenza con la disciplina vigente e con i principi sottesi ai finanziamenti comunitari, la modalità di smart working non può essere svolta in maniera esclusiva e continuativa per l'intero periodo di progetto, ma deve necessariamente alternarsi con una presenza fisica prevalente presso la sede operativa regionale.

La presenza in sede costituisce infatti un elemento sostanziale per garantire l'effettivo radicamento dell'attività progettuale sul territorio e la concreta realizzazione delle ricadute locali attese.

Il medesimo principio può essere esteso anche a figure non dipendenti (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative), purché il rapporto sia attivato e gestito dalla sede regionale e coerente con l'impianto progettuale.

La mera esecuzione della prestazione lavorativa "da remoto" al di fuori del territorio regionale, sebbene ammessa nei limiti sopra indicati, non può pertanto configurarsi come modalità ordinaria ed esclusiva di svolgimento dell'attività, pena il venir meno del nesso sostanziale tra progetto, impresa e territorio, richiesto dalla normativa comunitaria.

Diversamente, nei casi in cui la sede legale sia esterna alla Regione e la sede operativa venga istituita esclusivamente ai fini del progetto, il requisito di territorialità dovrà essere oggetto di una valutazione più restrittiva, in quanto le ricadute sul territorio potrebbero non risultare sufficientemente strutturali e durature.

CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1 - Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche

D. Le agevolazioni previste dal bando concorrono al raggiungimento del limite "de minimis"?

R. NO. Il bando prevede infatti la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – il cosiddetto Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) – e non nell'ambito del regime "de minimis".

Per maggiore chiarezza, sotto i riferimenti relativi alla tipologia di aiuti, così come specificati negli articoli 7 e 8 delle Disposizioni Attuative:

- *L'aiuto all'impresa o il finanziamento all'Organismo di Ricerca, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014, è calcolato sui costi ammissibili del progetto.*
- *L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di Stato e/o concesse a titolo "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 del Regolamento UE 651/2014).*